



Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

4° SETTORE LAVORI PUBBLICI / AMBIENTE

DETERMINA N° 88 del 30-07-2018
REG. GEN.LE N° 262

Pubblicata il - 3 AGO. 2018

OGGETTO: INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO PRESSO IL COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA ARCHITETTURA PER ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA (AI SENSI DELL'ART. 1C.8-36 C.2 P.TO A) D.LGS N° 50/2016 ALLO STUDIO ASSOCIATO "DOLOMITI ENGINEERING".

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE LL.PP./AMBIENTE

PREMESSO CHE in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, 1 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); In data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, è stato sottoscritto il nuovo testo unificato dell'Intesa con alcune modifiche condivise dai vari soggetti coinvolti; Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa; Tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento; Con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, modificata con deliberazione n. 5 del 30 novembre 2017, è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, nonché della Segreteria tecnica (paritetica);

CHE l'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa prevede che le risorse annuali oggetto della stessa siano destinate ad interventi riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui, riguardanti progettualità, ambiti, progetti o iniziative di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale oppure a interventi a valenza anche sovra regionale, sempre riferiti ai territori di confine, ma riguardanti ambiti, progetti o iniziative di interesse bilaterale, anche ricompresi in accordi di programma già in essere oppure alla partecipazione a bandi europei ove ricorrano i presupposti per poter ottenere un cofinanziamento a fronte comunque del soddisfacimento di un interesse relativo a uno o più territori di confine; Per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, nonché in applicazione degli articoli 3 (Compiti del Comitato), 6 (Riparto risorse), 7 (Beneficiari) e 8 (Modalità di gestione degli interventi) della stessa e degli articoli 4 (Attività del Comitato), 9 (Beneficiari) e 10 (Spese Ammissibili) del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa; con deliberazione del Comitato paritetico n. 11 del 16 novembre 2015 sono state approvate le linee guida e la relativa roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti (c.d. strategici) di cui al precitato art. 6, comma 1, lettere a), b) e c); Con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, tale roadmap è stata modificata, prevedendo la possibilità che gli adempimenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 della

Fase 2 della stessa, possano essere affidati dal Comitato paritetico alle Regioni del Veneto e della Lombardia o alle province di Belluno e di Sondrio nell'ambito di apposite Convenzioni, per le quali con il medesimo provvedimento sono stati previsti appositi schemi tipo;

L'art. 7 delle Linee Guida prevede che possa presentare proposte progettuali sulle tipologie a) e b) dell'art. 6 dell'Intesa anche la Provincia di Vicenza; - sulla base della ripartizione stabilita con la predetta deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015 e ridefinita con la deliberazione n. 16 del 25 luglio 2016, le risorse spettanti alla Provincia di Vicenza a valere sulle annualità 2013-2018 risultano essere pari a Euro 48.948.000,00; Con la predetta deliberazione n. 16 è stato approvato altresì il finanziamento della proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di Vicenza, limitatamente al primo stralcio per gli interventi denominati "Progetto strategico di ammodernamento e sviluppo infrastrutturale per la mobilità turistica invernale ed estiva dell'Altopiano di Asiago (VI) – Area "Larici – Val Formica"" e "Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Monte Verena", per un importo di Euro 9.643.950,00 a fronte di un costo complessivo di Euro 12.143.950,00; Con le deliberazioni n. 19 del 28 novembre 2016 e n. 4 del 20 luglio 2017 è stato approvato il finanziamento del secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di Vicenza, per un importo di Euro 39.304.050,00 a fronte di un costo complessivo di interventi di Euro 46.937.050,00; In esecuzione di tali deliberazioni, sono state stipulate in data 11 dicembre 2017, con la Regione del Veneto due convenzioni "trasversali", per il trasferimento alla stessa delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7, e 8 della Fase 2 della roadmap, ai fini dell'attuazione rispettivamente del primo stralcio e del secondo e ultimo stralcio della proposta di programma degli interventi strategici della Provincia di Vicenza;

CHE il punto 3 della Fase 2 della roadmap, così come modificato con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, prevede che "I programmi approvati potranno essere modificati e/o integrati in corso d'opera ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità su iniziativa dei componenti del Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa, della Provincia responsabile o delle Regioni del Veneto e Lombardia"; Successivamente alla stipula degli atti di cui sopra, a seguito di concertazione provinciale in data 12 febbraio 2018, la Provincia di Vicenza con nota prot. n. 11138 del 20 febbraio 2018, prot. PITRE n. 106714, modificata con nota prot.n. 11536 del 21 febbraio 2018, prot. PITRE n. 108727, ha comunicato la necessità di modificare in forma combinata alcune schede progettuali, riferite agli interventi oggetto sia del primo stralcio sia del secondo e ultimo stralcio della propria proposta di Programma dei progetti strategici, ritenendo così di provvedere in modo più conveniente ed efficace alla riallocazione di parte delle risorse finanziarie del Fondo Comuni confinanti destinate ad interventi sulla viabilità provinciale, a favore invece di progettualità finalizzate a conseguire benefici più diretti per lo sviluppo turistico delle aree coinvolte; **La Provincia di Vicenza ha quindi provveduto all'inoltro, con riferimento alla numerazione delle progettualità contenuta nella scheda di raccordo, di cui all'allegato "A.c" di ciascuna delle convenzioni stipulate, della nuova versione di alcune delle schede di progetto, evidenziando le relative variazioni:** per l'importo di Euro 1.300.000,00 alla scheda di progetto n. 2 denominata "Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago - Monte Verena", ricompresa nel primo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici e per l'importo di Euro 48.000,00 alla scheda n. 24, prodotta di conseguenza in sostituzione della precedente con la nuova denominazione "Costruzione di un impianto "Volo dell'Aquila" sulla Valgadena – (OS3)" e ricompresa nel secondo e ultimo stralcio della medesima proposta di programma dei progetti strategici; **a seguire nell'ambito del secondo e ultimo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici della Provincia di Vicenza: Sostituzione della scheda n. 2 denominata "Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago - Monte Verena", a seguito della destinazione di un'ulteriore quota di finanziamento del Fondo Comuni confinanti, pari ad Euro 1.300.000,00, derivante dallo stralcio delle schede n. 3 e n. 5 del secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma della Provincia di Vicenza;** La Segreteria Tecnica, nelle sedute del 21 febbraio e del 13 marzo 2018, si è espressa favorevolmente in merito alle modifiche proposte dalla Provincia di Vicenza per la propria proposta di Programma per i progetti strategici;

CHE le sopracitate modifiche comportano la rideterminazione dei finanziamenti del primo, nonché del secondo e ultimo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici per la Provincia di Vicenza rispettivamente negli importi di Euro 10.943.950,00 e di Euro 38.004.050,00 a fronte di costi complessivi di interventi di Euro 12.143.950,00 e di Euro 44.837.050,00, con compensazione in aumento e in diminuzione dello stesso importo di Euro 1.300.000,00, fermo restando il valore complessivo di Euro 48.948.000,00 delle risorse finanziarie

utilizzate a valere sul Fondo Comuni confinanti con le citate deliberazioni n. 16 del 25 luglio 2016, n. 19 del 28 novembre 2016 e n. 4 del 20 luglio 2017; **Le modifiche al primo stralcio e al secondo e ultimo stralcio della proposta di Programma degli interventi strategici relativi alla Provincia di Vicenza implicano la stipulazione di un primo atto aggiuntivo a ciascuna delle relative convenzioni sottoscritte in data 11 dicembre 2017 per l'affidamento alla Regione del Veneto delle attività conseguenti agli adempimenti previsti dai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della Roadmap; Sia necessario quindi proporre l'approvazione degli schemi di tali primi atti aggiuntivi, di cui agli allegati 1 e 2 costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, provvedendo 4 preliminarmente in merito al secondo e ultimo stralcio della proposta di programma dei progetti strategici e quindi in merito al primo stralcio, stante l'effetto consecutivo delle rispettive variazioni in diminuzione ed in aumento dei finanziamenti, nonché autorizzandone la sottoscrizione nella stessa successione con la Regione del Veneto;**

PRESO ATTO che con Decreto Presidenziale n° 52 del 30.05.2018 è stato approvato lo Schema tipo di Protocollo d'intesa per l'attuazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico - Economica degli interventi finanziati dal Fondo Comuni Confinanti (FCC);

CHE il Comune di Roana, sulla base della proposta di programma dei progetti strategici della Provincia di Vicenza, "Scheda n. 2" in premessa menzionati, risulta beneficiario nell'ambito dei cc.dd. "Fondi Comuni Confinanti" previsti dalla legge 23 dicembre 2009 n. 181 e s.m.i., del finanziamento pari ad € 6.500.000,00 relativamente all' "Intervento di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Monte Verena";

CHE l'Ente Comunale beneficiario di detto finanziamento ha posto come strategia per l'ammodernamento e lo sviluppo infrastrutturale del comprensorio sciistico di "Monte Verena" la realizzazione di una moderna seggiovia esaposto ad ammortamento automatico di cui, ad oggi è in stato avanzato la relativa progettazione;

CHE la "Società Roana Verena 2000 s.r.l." risulta attuale concessionaria fino al 03.12.2041 della disponibilità delle aree comunali del comprensorio di "Monte Verena" per l'esercizio e la gestione di impianti di risalita e piste da sci da discesa;

CHE in particolare con convenzione n. 47 in data 4 gennaio 2006 le è stata concessa la disponibilità delle aree su cui alla data odierna sorge la doppia seggiovia denominata "Verenetta – Monte Verena" oramai obsoleta, di proprietà della Società, destinata ad essere sostituita dalla nuova costruenda seggiovia esaposto ad ammortamento automatico, che il Comune intende realizzare in virtù del suddetto finanziamento e che si svilupperà, per gran parte, sul medesimo asse dell'attuale impianto il quale verrà pertanto completamente smantellato;

CONSIDERATO che per la realizzazione di detta opera si addivenuto ad un specifico e preventivo accordo con la concessionaria delle aree interessate, diretto a prevenire ed evitare possibili contrasti nonché pregiudizievoli derive giudiziarie che renderebbero estremamente difficoltosi se non impossibile la realizzazione dell'opera e l'accesso al contributo ottenuto, opera peraltro di fondamentale importanza per il rilancio e lo sviluppo turistico, economico e sociale del nostro territorio ritenuta strategica per l'intera area della Provincia di Vicenza;

CONSIDERATO altresì il vincolo pertinenziale esistente ai sensi dell'art. 817 del Codice civile tra la seggiovia di nuova realizzazione e le piste da sci di proprietà comunale e date in gestione della "Società Verena 2000", stante l'accessorietà degli impianti di risalita destinati al servizio e all'utilità del comprensorio sciistico di "Monte Verena" e quindi bene durevolmente congiunto alle piste da sci al fine di migliorarne la funzionalità, il valore e le condizioni d'uso;

CHE nell'ambito dell'attuazione del progetto strategico attraverso i finanziamenti dei cosiddetti "Fondi Comuni Confinanti" per quanto attiene l'intervento previsto dalla scrivente Amministrazione Comunale di cui alle premesse, veniva con Del.ra di G.C. n° 95 del 15.11.2016, preso atto dello stesso intervento interessante l'investimento a vocazione turistica previsto all'interno del territorio comunale, contestualmente nominato il R.U.P. nella veste del funzionario tecnico responsabile del 4° Settore LL.PP./Ambiente;

CHE nell'ambito delle trattative intraprese, con Del.ra di C.C. n° 27 del 20.07.2018 è stato perfezionato l'accordo con la concessionaria delle aree interessate meglio sintetizzato nell'allegato schema in cui La Società "Roana Verena 2000 s.r.l.";

- dà il proprio consenso all'utilizzo delle aree e pertinenze oggetto di lavori per tutto il periodo necessario alla realizzazione degli impianti di cui trattasi, nonché allo smantellamento degli attuali impianti destinati ad esser sostituiti dalla nuova seggiovia esaposto;
- cede al Comune di Roana, senza richiesta di compenso alcuno, il Progetto della Seggiovia esaposto ad ammortamento automatico "Rifugio Verenetta – Monte Verena" (1656,50 – 2005,70) Comprensorio sciistico di "Monte Verena", commissionato in tempi recenti all'Ing. Francesco Menegus dello studio associato "Dolomiti Engineering e che ha già ottenuto l'approvazione ai sensi della L.R. 21/2008 art. 20 – 21 comprensivo delle autorizzazioni amministrative previste dall'art. 146, comma 8, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (autorizzazione paesaggistica), giusto Decreto Provincia di Vicenza Area Servizi al Cittadino ed al Territorio Servizio mobilità trasporti Prot. n. 1020 del 08.01.2015.
- cede altresì al Comune di Roana, sempre senza compenso, le aree e i manufatti di sua proprietà presenti lungo il tracciato della seggiovia;
- acconsente l'applicazione di canone annuo, per la concessione del nuovo impianto, di € 6.500,00 + IVA, come da perizia estimativa predisposta dal dott. Ing. Stefano Valente acquisita la protocollo comunale al n. 8290 in data 29 giugno 2018;

CONSIDERATO che il suddetto Progetto già in possesso delle specifiche autorizzazioni amministrative di cui sopra, ovvero approvato ai sensi degli art. 20 - 21 della L.R. 21/2008, dovrà, in funzione della natura pubblica dell'intero finanziamento, essere adeguato quindi coerente con le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n° 50/2016 art. 23 c. 7) e s.m.i. in particolare per le caratteristiche e le peculiarità degli allegati costituenti il medesimo di cui all'art. 24 del D.P.R. n° 207/2010 (tutt' ora applicabile al caso in esame) ai fini dell'espletamento della successiva gara d'appalto a valenza pubblica che avrà per oggetto sia la "Progettazione Esecutiva" che la "Realizzazione dell'opera" così come previsto per questa tipologia di Appalti ove l'elemento tecnologico o innovativo prevale rispetto all'importo complessivo dei lavori (Art. 59 comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016).

PRESO ATTO che la Provincia di Vicenza con Determinazione Dirigenziale n° 528 del 04.06.2018 Settore LL.PP. ha stanziato nell'ambito del corrente esercizio finanziario 2018, le risorse dedicate a favore dei singoli Comuni (n° 9) beneficiari del Fondo Comuni Confinanti (FCC) tra cui il Comune di Roana, risorse strettamente necessarie per la gestione nell'immediato dei Costi di Progettazione a livello di "Fattibilità Tecnico Economica" o, come nel caso specifico, per l'adeguamento di un Progetto a livello superiore nelle immediate disponibilità dell'Amm.ne già in possesso delle specifiche autorizzazioni amm.ve;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16.07.2018 è stata approvata la relativa variazione di bilancio;

ACCERTATO che nel recente passato, precisamente tra gli anni 2013 - 2014 (Istanza pervenuta al prot. gen. le della Provincia il 10.04.2014 al prot. n° 26.963) l'Ing. Francesco Menegus dello studio associato "Dolomiti Engineering" con sede ad Albignasego (PD) in Via Roma n° 10, ha redatto per conto della "Società Verena 2000", il progetto della Seggiovia esaposto ad ammortamento automatico "Rifugio Verenetta – Monte Verena" (1656,50 – 2005,70) Comprensorio sciistico di "Monte Verena" in possesso delle rispettive autorizzazioni amministrative di cui sopra;

RICONOSCIUTO pertanto che il professionista sopra generalizzato, risulta alla data odierna in possesso di una "banca dati" particolarmente interessante in merito all'intervento in questione, quali rilievi territoriali, computi metrici, voci di spesa, particolari tecnici ed esecutivi, oltre a tutta la documentazione tecnico amministrativa specificatamente attinente l'iter procedurale sino alla data odierna, tale che, risulta di fatto già preconstituita la piattaforma di base per il futuro intervento di previsione, ovviamente con tutti gli aggiornamenti ed approfondimenti del caso; Il possesso della predetta "banca dati" va certamente a comportare delle economie di spesa (anche rilevanti) per l'espletamento della prestazione professionale richiesta rispetto ad una qualsiasi ulteriore proposta tecnica nell'ambito del libero mercato.

Come sopra ribadito, tale progettazione già nelle immediate disponibilità, dovrà essere adeguata ovvero coerente con le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n° 50/2016 art. 23 c. 7) e s.m.i. in particolare per la parte Contabile, Economico Finanziaria, Capitolare contrattuale, di Sicurezza cantieri, oltre che delle future manutenzioni;

Tali peculiarità giustificano pertanto la scelta del contraente in modo diretto, comunque nel rispetto delle soglie economiche disposte dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e soprattutto nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e trasparenza di cui alle Linee guida ANAC n° 04/2016 oggetto di recente revisione;

INTERPELLATO con nota Pec del 25.05.2018 al n° 6.631 di prot. il professionista sopra generalizzato ovvero l'Ing. Francesco Menegus dello studio associato "Dolomiti Engineering" se disponibile ad adeguare ovvero rendere coerente il medesimo progetto già approvato ai sensi degli art. 20 - 21 della L.R. 21/2008, con tutte le

disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n° 50/2016 art. 23 c. 7) predisponendo tutta una serie di atti ed elaborati tecnico contabili di cui al precedente punto, così come richiesto dalla normativa vigente, a fronte di un importo lavori ricadente nella categoria principale Opere Specializzate "OS 31 Impianti Mobilità Sospesa" indicativamente pari ad € 5.200.000,00 (Cinque milioni duecentomila Euro) così come desunto da un'indagine preliminare effettuata dal progettista preventivamente all'attività di progettazione intrapresa sino alla data odierna;

ACCERTATA la disponibilità dello stesso professionista a redigere la prestazione richiesta, il quale ha prodotto con nota Pec in data 28.05.2018 prot. n° 6.664 la propria migliore offerta ascendente a complessivi € **30.000,00** oltre agli oneri previdenziali (CNPAIA 4% su € 15.000,00 e EPAP 2% su restanti € 15.000,00) fiscali pari al 22%, per un totale di € **37.698,00** ritenuta congrua in relazione alle specificità delle prestazioni richieste rapportate all'effettiva incidenza economica dell'intero valore dell'opera posto a base di gara;

RITENUTO pertanto di poter conferire l'incarico al seguente professionista circa l'adeguamento del Progetto già in possesso e nelle immediate disponibilità dell' Amm.ne, ovvero rendere coerente il medesimo già approvato ai sensi degli art. 20 - 21 della L.R. 21/2008, con tutte le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n° 50/2016 art. 23 c. 7) relativo alla realizzazione della nuova "**Seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico "Rifugio Verenetta – Monte Verena" (1656,50 – 2005,70)**" a fronte dell'offerta economica ascendente a complessivi € **30.000,00** oltre agli oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su € 15.000,00 e E.P.A.P. 2% su restanti € 15.000,00) fiscali pari al 22%, per un totale di € **37.698,00**;

VISTO il combinato disposto di cui agli art. 31c.8 - 36 c.2 - 37 c.1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. secondo cui, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia dagli stessi disposta;

VISTE le linee guida dell'ANAC n° 4/2016 e successiva revisione, nonché il parere del Consiglio di Stato n° 361/2018 in merito all'applicazione dei principi di rotazione, non discriminazione e trasparenza, con specifico riferimento alle procedure ristrette;

CHE l'invito diretto si giustifica in considerazione della particolare struttura e ristrettezza del mercato, tenuto altresì conto sia dell'urgenza di intervenire in tempi rapidi (sottoscrizione della convenzione con la Regione Provincia entro l' 11.09.2018) sia del grado di esperienza e soddisfazione maturati a conclusione dei precedenti interventi simili, commissionati da soggetti privati, con esplicito riferimento all'esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti così come desunto dal curriculum prodotto agli atti;

DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del principio di rotazione è stato fatto riferimento agli affidamenti operati negli ultimi cinque anni solari, senza arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; non sono state effettuate ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto e non è stata compiuta neppure alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti allo stesso operatore economico;

VISTO l'art. 1 c. 450 della Legge 27/12/2006 n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e quindi anche i Comuni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VERIFICATO che sul sito <http://www.acquistinretepa.it/> non ci sono convenzioni Consip per il servizio in oggetto, né iniziative Mepa;

VISTI a) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" ed in particolare:

1. l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
2. l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

3. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
4. l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
5. l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- b) il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:
 - 1) l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - 3) l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - 4) l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - 5) l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - 6) l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - 7) l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - 8) l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - 9) l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

RITENUTO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs n° 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è compatibile la procedura ristretta, mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del citato D.lgs 50/2016, in ordine ai seguenti motivi:

- a) *il principio di economicità* viene garantito dal possesso del suddetto professionista della *"banca dati progettuale"* che va certamente a comportare ingenti economie di spesa per l'espletamento della prestazione professionale richiesta rispetto ad una qualsiasi ulteriore proposta tecnica nell'ambito del libero mercato, quali l'inquadramento progettuale, il rilievo territoriale, la progettazione alle varie fasi, ecc...
- b) *il principio dell'efficacia* viene rispettato per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l'espletamento di tale procedura per l'incarico professionale, permette comunque di realizzare i futuri lavori in modo corretto e puntuale a beneficio dell'utenza;
- e) *il principio della tempestività* viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione professionale dovrà avvenire nei termini previsti, garantendo che pure il futuro intervento subordinato all'approvazione del crono programma temporale avvenga nei termini prescritti;
- d) *il principio della correttezza, trasparenza, rotazione e non discriminazione* viene rispettato, precisando che l'operatore economico verrà selezionato con le dovute forme di pubblicità degli atti alla luce delle considerazioni giustificazioni in premessa esposte, sottolineando che lo stesso non è risultato titolare diretto di rapporti contrattuali con la scrivente Pubblica Amministrazione nel precedente medio periodo (ultimo quinquennio);

RITENUTO pertanto di poter procedere alla selezione del professionista abilitato di cui sopra stante la sussistenza dei presupposti tecnico - giuridici e requisiti prescritti dalla normativa vigente;

RITENUTO per tale motivazione dover perfezionare la presente determina a contrarre ovvero di indizione del presente servizio di ingegneria ed architettura;

RITENUTO quindi, sulla base delle motivazioni suesposte poter conferire al professionista generalizzato, il servizio di ingegneria ed architettura di cui trattasi ovvero al dr. Ing. Francesco Menegus dello studio associato *"Dolomiti Engineering"* con sede ad Albignasego (PD) in Via Roma n° 10, P.I. 05134550283 C.F. 05134550283 a fronte dell'offerta economica ascendente a complessivi € **30.000,00** oltre agli oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su € 15.000,00 e E.P.A.P. 2% su restanti € 15.000,00) fiscali pari al 22%, per un totale di € **37.698,00**;

CONSIDERATO che il Cig del presente intervento è il seguente: **Z272483D55**;

VISTO il D.Lgs.n° 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i per quanto applicabile;

VISTA la L. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 06/2018 del 29.06.2018, con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107, 183 e 184 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 c 1, del D.lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa le modalità di affidamento dell'incarico relativo alla **"REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO PRESSO IL COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA"** con specifico riferimento all'adeguamento ovvero rendere coerente il progetto già disponibile agli atti, nonché approvato ai sensi degli art. 20 - 21 della L.R. 21/2008, comprensivo delle autorizzazioni amministrative previste dall'art. 146, comma 8, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (autorizzazione paesaggistica), giusto Decreto Provincia di Vicenza Area Servizi al Cittadino ed al Territorio Servizio mobilità trasporti Prot. n. 1020 del 08.01.2015, alle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n° 50/2016 art. 23 c. 7) predisponendo tutta una serie di atti ed elaborati tecnico contabili così come richiesto dalla normativa vigente, a fronte di un importo lavori ricadente nella categoria principale Opere Specializzate *"OS 31 Impianti Mobilità Sospesa"* indicativamente pari ad € 5.200.000,00 (Cinque milioni duecentomila Euro) così come desunto da un indagine preliminare effettuata dal progettista preventivamente all'attività di progettazione intrapresa sino alla data odierna;

Di dare atto che l'incarico per tale prestazione, servizi di ingegneria è sinteticamente inquadrabile nella predisposizione degli allegati alla *Progettazione Definitiva* previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 23 c. 7 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. n° 207/2010 (tutt'ora applicabile al caso in esame) per la parte Contabile, Economico Finanziaria, Capitolare contrattuale, di Sicurezza cantieri, oltre che delle future manutenzioni, ai fini dell'espletamento della successiva gara d'appalto a valenza pubblica che avrà per oggetto sia la *"Progettazione Esecutiva"* che la *"Realizzazione dell'opera"* così come previsto per questa tipologia di Appalti ove l'elemento tecnologico o innovativo prevale rispetto all'importo complessivo dei lavori (Art. 59 comma 1- bis del D.Lgs. 50/2016).

Di introitare per la motivazione suesposta, da parte della Provincia di Vicenza l'importo complessivo di € **37.698,00** al capitolo 3700 del corrente bilancio;

Di affidare l'incarico professionale relativamente all'intervento di cui trattasi, al seguente professionista:
- dott. Ing. Francesco Menegus dello studio associato *"Dolomiti Engineering"* con sede ad Albignasego (PD) in Via Roma n° 10, P.I. 05134550283 C.F. 05134550283 a fronte dell'offerta economica prodotta con nota Pec in data 28.05.2018 prot. n° 6.664 ascendente a complessivi € **30.000,00** oltre agli oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su € 15.000,00 e E.P.A.P. 2% su restanti € 15.000,00) fiscali pari al 22%, per un totale di € **37.698,00**;

Di impegnare a favore del professionista sopra generalizzato, Dott. Ing. Francesco Menegus dello studio associato *"Dolomiti Engineering"* l'importo complessivo di € **37.698,00** compresi oneri Previdenziali e Fiscali, con imputazione al capitolo 3700 del corrente esercizio finanziario;

Di approvare l'allegato Disciplinare Tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzando le parti alla sottoscrizione del medesimo;

Di dare atto che il Cig unico del presente intervento è il seguente: **Z272483D55**;

Di procedere alla raccolta della presente determinazione nel Registro Generale Determinazioni tenuto c/o la Segreteria;

Di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione "Amministrazione trasparente";

Di individuare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D Lgs. n. 50/2016 in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Responsabile del Settore "4" al quale vengono assegnati tutti i compiti indicati nel medesimo art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché attribuite le risorse specificate sopra nella prenotazione di impegno di spesa.

Di dare atto che è stata accertata la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art.9, c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito in L.102/2009;

Di dare atto, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento rispetta l'obbligo di cui ai commi 709 e seguenti dell'art.1 della Legge di stabilità 2016 (Legge 28.12.2015, n.208) in materia di pareggio di bilancio;

Di dare atto che la presente determina:

è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;

va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi;

va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria;



Comune di Roana

via Milano 32 - 36010 Canove di Roana (VI)
tel. 0424/692035 fax 0424/692019
CF - P.IVA 00256400243

OGGETTO: DISCIPLINARE TECNICO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 1 C.8 - 36 C.2 P.TO A) D.LGS N° 50/2016 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRESORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO – REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO PRESSO IL COMPRESORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA. - CIG: Z272483D55;

^^^^^^^^^^^^^^^^

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno ____ del mese di Luglio, in Canove di Roana (VI) con la presente scrittura redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:

- **VALENTE Geom. Gabriele**, nato ad Asiago (VI) il 27/04/1967, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico 4° Settore LL.PP./Ambiente del Comune di ROANA e quindi in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente medesimo, domicilio fiscale in ROANA, Via Milano 32, - P.I. n. 00256400243;

Ing. MENEGUS Francesco dello studio associato "Dolomiti Engineering" con sede ad Albignasego (PD) in Via Galleria Roma n° 10, P.I. 05134550283;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Premesso che con Decreto Presidenziale n° 52 del 30.05.2018 è stato approvato lo Schema tipo di Protocollo d'intesa per l'attuazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico - Economica degli interventi finanziati dal Fondo Comuni Confinanti (FCC);

Che il Comune di Roana, sulla base della proposta di programma dei progetti strategici della Provincia di Vicenza, "Scheda n. 2" in premessa menzionati, risulta beneficiario nell'ambito dei cc.dd. "Fondi Comuni Confinanti" previsti dalla legge 23 dicembre 2009 n. 181 e s.m.i., del finanziamento pari ad € 6.500.000,00 relativamente all' "Intervento di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Monte Verena";

Che l'Ente Comunale beneficiario di detto finanziamento ha posto come strategia per l'ammodernamento e lo sviluppo infrastrutturale del comprensorio sciistico di "Monte Verena" la realizzazione di una moderna seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico di cui, ad oggi è in stato avanzato la relativa progettazione;

Che la "Società Roana Verena 2000 s.r.l." risulta attuale concessionaria fino al 03.12.2041 della disponibilità delle aree comunali del comprensorio di "Monte Verena" per l'esercizio e la gestione di impianti di risalita e piste da sci da discesa;

Che in particolare con convenzione n. 47 in data 4 gennaio 2006 le è stata concessa la disponibilità delle aree su cui alla data odierna sorge la doppia seggiovia denominata “Verenetta – Monte Verena” oramai obsoleta , di proprietà della Società, destinata ad essere sostituita dalla nuova costruenda seggiovia esaposto ad ammortamento automatico, che il Comune intende realizzare in virtù del suddetto finanziamento e che si svilupperà, per gran parte, sul medesimo asse dell’attuale impianto il quale verrà pertanto completamente smantellato;

Che per la realizzazione di detta opera si addivenuto ad un specifico e preventivo accordo con la concessionaria delle aree interessate, diretto a prevenire ed evitare possibili contrasti nonché pregiudizievoli derive giudiziarie che renderebbero estremamente difficoltosi se non impossibile la realizzazione dell’opera e l’accesso al contributo ottenuto, opera peraltro di fondamentale importanza per il rilancio e lo sviluppo turistico, economico e sociale del nostro territorio ritenuta strategica per l’intera area della Provincia di Vicenza;

Che il vincolo pertinenziale esistente ai sensi dell’art. 817 del Codice civile tra la seggiovia di nuova realizzazione e le piste da sci di proprietà comunale e date in gestione della “Società Verena 2000”, stante l’accessorietà degli impianti di risalita destinati al servizio e all’utilità del comprensorio sciistico di “Monte Verena” e quindi bene durevolmente congiunto alle piste da sci al fine di migliorarne la funzionalità, il valore e le condizioni d’uso;

Che nell’ ambito dell’attuazione del progetto strategico attraverso i finanziamenti dei cosiddetti “Fondi Comuni Confinanti” per quanto attiene l’intervento previsto dalla scrivente Amministrazione Comunale di cui alle premesse, veniva con Del.ra di G.C. n° 95 del 15.11.2016, preso atto dello stesso intervento interessante l’investimento a vocazione turistica previsto all’interno del territorio comunale, contestualmente nominato il R.U.P. nella veste del funzionario tecnico responsabile del 4° Settore LL.PP./Ambiente;

Che nell’ambito delle trattative intraprese con Del.ra di C.C. n° 27 del 20.07.2018 è stato perfezionato l’accordo con la ditta concessionaria delle aree che vanno a contraddistinguere il comprensorio generale sciistico del “Monte Verena” meglio sintetizzato nell’allegato schema in cui La Società “Roana Verena 2000 s.r.l.” dà il proprio consenso all’utilizzo delle aree e pertinenze oggetto di lavori per tutto il periodo necessario alla realizzazione degli impianti di cui trattasi, nonché allo smantellamento degli attuali impianti destinati ad essere sostituiti dalla nuova seggiovia esaposto;

La stessa Società andrà a cedere al Comune di Roana, senza richiesta di compenso alcuno, il Progetto della Seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico "Rifugio Verenetta – Monte Verena" (1656,50 – 2005,70) Compensorio sciistico di "Monte Verena", commissionato in tempi recenti all'Ing. Francesco Menegus dello studio associato "Dolomiti Engineering il quale ha già ottenuto l'approvazione ai sensi della L.R. 21/2008 art. 20 – 21 comprensivo delle autorizzazioni amministrative previste dall'art. 146, comma 8, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (autorizzazione paesaggistica), giusto Decreto Provincia di Vicenza Area Servizi al Cittadino ed al Territorio Servizio mobilità trasporti Prot. n. 1020 del 08.01.2015.

Il medesimo progetto, già in possesso delle specifiche autorizzazioni amministrative di cui sopra, ovvero approvato ai sensi degli art. 20 - 21 della L.R. 21/2008, dovrà, in funzione della natura pubblica dell'intero finanziamento, essere adeguato quindi coerente con le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n° 50/2016 art. 23 c. 7) e s.m.i. in particolare per le caratteristiche e le peculiarità degli allegati costituenti il medesimo di cui all'art. 24 del D.P.R. n° 207/2010 (tutt' ora applicabile al caso in esame) ai fini dell'espletamento della successiva gara d'appalto a valenza pubblica che avrà per oggetto sia la "Progettazione Esecutiva" che la "Realizzazione dell'opera" così come previsto per questa tipologia di Appalti ove l'elemento tecnologico o innovativo prevale rispetto all'importo complessivo dei lavori (Art. 59 comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016).

Alla luce di quanto esposto, L'Amministrazione comunale di ROANA conferisce al Professionista sopraggeneralizzato ovvero all'Ing. MENEGUS Francesco dello studio associato "Dolomiti Engineering" con sede ad Albignasego (PD) in Via Galleria Roma n° 10, P.I. 05134550283, l'incarico per l'adeguamento della progettazione Definitiva in proprio possesso per effetto dell'approvazione della Del.ra di C.C. n° 27 del 20.07.2018, alle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n° 50/2016 art. 23 c. 7) e s.m.i. in particolare per le caratteristiche e le peculiarità degli allegati costituenti il medesimo di cui all'art. 24 del D.P.R. n° 207/2010 relativamente alla seguente opera pubblica:

"INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPENSORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO – REALIZZAZIONE NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO PRESSO IL COMPENSORIO SCIISTICO DEL MONTE VERENA. - CIG: Z272483D55;

Art. 2 - Norme generali

L'incarico dovrà essere svolto secondo le indicazioni e le direttive generali dell'Amministrazione Comunale che le esercita a mezzo del responsabile del procedimento.

Il Professionista sarà tenuto ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e consegnato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti dell'impostazione progettuale, determinata da nuove o diverse esigenze e/o da nuove normative emanate successivamente alla presentazione del progetto, spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera ai sensi delle tariffe professionali in vigore.

Il Professionista nel compiere tutti gli atti progettuali inerenti l'incarico ricevuto, dovrà mantenere gli opportuni contatti con gli uffici comunali con l'onere anche di prendere parte ad eventuali riunioni ed incontri che potranno essere indetti per la loro illustrazione durante le varie fasi della progettazione.

Art. 3 - Adeguamento Progetto Definitivo art. 23 c. 7) del D.Lgs. n° 50/2016

L'adeguamento al Progetto Definitivo, nell'elaborazione dovrà rispettare i criteri e gli indirizzi dell'Amministrazione e comprenderà tutti gli elaborati, nessuno escluso, così come indicato dal D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i, nonché dal D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i (per quanto applicabile).

In particolare, una volta adeguato dovrà contenere tutti gli elementi ed allegati così come previsto dall'art. 23 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre a quanto previsto relativamente al "*Coordinamento per Sicurezza in fase di Progettazione*" ai sensi dell'art. 91 c. 1 lett. a) b) del D.Lgs. 81/2008 il tutto finalizzato a garantire la cantierabilità dell'opera;

Art. 4 - Tempi di consegna – Penale - Recesso

Per i lavori oggetto del presente disciplinare di incarico, gli elaborati di progetto previsti e strettamente necessari dovranno essere consegnati all'Amministrazione Comunale rispettando i seguenti termini:

- progetto Definitivo Adeguato al D.Lgs. n° 50/2016 entro **40 gg (giorni)** dalla data di stipula della presente convenzione;

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari al **0,3% dell'importo contrattuale**, la quale verrà trattenuta sulle competenze professionali.

I termini di consegna potranno essere congruamente prorogati, con provvedimento del responsabile del procedimento, solo in caso di impedimenti oggettivi ed a condizione che il Professionista ne faccia motivata richiesta prima della scadenza del termine assegnato.

Qualora il ritardo ingiustificato nella consegna, anche di una sola parte degli elaborati, superasse **15 gg.** (giorni) l'Amministrazione Comunale, senza obbligo di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di recedere dal rapporto e di dichiararsi libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi ed indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese. Resta comunque salva la facoltà per l'amministrazione di agire per il risarcimento di eventuali danni subiti a causa del ritardo o dell'inadempimento.

Art. 5 - Durata del rapporto

Le prestazioni professionali relative all'incarico di progettazione di cui trattasi, nonché gli obblighi di responsabilità di cui alla presente convenzione, avranno durata fino ad approvazione da parte dei competenti organi di tutti gli elaborati progettuali.

Art. 6 - Pareri di altri Enti

Il Professionista incaricato si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria per la richiesta di eventuali autorizzazioni ad altri Enti. (Qual' ora espressamente richiesta).

La documentazione necessaria eventualmente eccedente il numero di copie da consegnare contrattualmente secondo quanto previsto dal successivo art. 8, sarà compensata al Professionista al prezzo di costo.

Art. 7 - Compensi

Il Comune committente corrisponderà le competenze professionali su presentazione di parcelle di acconto e/o saldo.

Tali competenze, in base al preventivo di parcella presentato all'Amministrazione Comunale in data 28/05/2018 prot. n° 6.664, che si allega alla presente convenzione e ne forma parte integrante, ammontano ad **€ 30.000,00** (trentamila/00)

oltre ad oneri previdenziali e fiscali per complessivi € 37.698,00 (trentasette mila seicento novanta otto/00). Nel caso vengano richieste al Professionista modifiche o adeguamenti al progetto originario dopo l'avvenuta approvazione del progetto stesso, con redazione di nuovi elaborati grafici, calcolazioni e computi, con o senza variazione di spesa, le relative prestazioni verranno compensate con l'aliquota delle prestazioni parziali previste dalla tariffa vigente per la categoria e classe lavori.

Il pagamento del corrispettivo cumulativo, relativamente alle fasi dell'attività affidata, avverrà secondo le seguenti scadenze:

- 20% del compenso dovuto, entro 30 gg dalla data di conferma dell' incarico;
- 60% del compenso dovuto, alla consegna finale del Progetto e degli ulteriori documenti tecnici previsti;
- 20% del compenso dovuto, entro 60 gg dalla data di consegna finale;

Art. 8 - Consegna degli elaborati - Proprietà - Variazioni -

Il Professionista, dovrà consegnare n. 2 copie degli elaborati di progetto, nonché un eventuale ulteriore copia su espressa richiesta dell'Amm.ne Comunale, oltre ad copia completa del progetto su supporto magnetico (disegni in formato Pdf), riprodotto su cd-rom o chiavetta USB che, come tutti gli altri atti progettuali, rimarranno di proprietà esclusiva del Comune.

L'Amministrazione Comunale, potrà apportare ai suddetti elaborati le varianti o modifiche che riterrà opportune, senza che il Professionista incaricato possa eccepire o pretendere compenso alcuno, mentre il Professionista rimane sollevato da ogni conseguente responsabilità al riguardo.

Art. 9 – Divieto di subappalto – Facoltà del Professionista

E' fatto divieto di subappalto del presente servizio, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 – Responsabilità del Professionista – Polizza di responsabilità civile professionale

A far data dall'approvazione del progetto esecutivo il Professionista dovrà esibire e depositare in Comune copia della polizza di responsabilità civile professionale.

La mancata presentazione della polizza esonererà il comune dal pagamento della parcella professionale.

Art. 11. - Direzione Lavori, Assistenza Cantiere, Contabilizzazione Lavori, Collaudo Lavori.

Per quanto attiene l'attività prestazionale circa la Direzione Lavori, l'Assistenza Cantiere, la Contabilizzazione dei Lavori e il Collaudo Lavori, la medesima sarà oggetto di successivo e distinto provvedimento amministrativo, ovvero di specifico incarico professionale così come stabilito dalle stesse Linee guida n° 1 dell' ANAC in attuazione dell' art. 36 c. 2 del D.Lgs n° 50/2016 e con procedure prescritte in funzione dell'entità della soglia economica che andrà a contraddistinguere la medesima prestazione professionale;

Art. 12. - Definizione delle controversie

Tutte le controversie relative al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dalla convenzione non riconducibili in via amministrativa saranno, nel termine di trenta giorni da quello in cui verrà notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Professionista, uno scelto dall'Amministrazione e il terzo scelto di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza. In pendenza di giudizio arbitrale, il Professionista non viene sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.

Art. 13. - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento al D.M. 31 ottobre 2013 n. 143, così come modificato dal D. Lgs. 50/2016.

Saranno a carico del Professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Per quanto concerne l'incarico affidato, il Professionista affidatario è tenuto ad eleggere domicilio presso la sede del Comune di ROANA, Canove di Roana, Via Milano 32 .

La registrazione avverrà soltanto in caso d'uso.

La normativa del presente disciplinare è fin d'ora impegnativa per il Professionista affidatario, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta superiore approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER COMUNE DI ROANA

Geom. Gabriele Valente

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

Ing. Francesco MENEGUS

Allegato: offerta professionista datata 28/05/2018 prot. 6.664.

Il Responsabile del 4° Settore LL.PP./Ambiente

(VALENTE GABRIELE)

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria dell'atto suesposto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Data 02-08-2018

Il Responsabile del 3° Settore Economico/Finanziario

(FORTE BARBARA)

Anno	Capitolo	Impegno	Importo
2018	3700/	400	37.698,00
Totale			37.698,00

COMUNE DI ROANA

N. 614 Reg. Aff.ni _____

Certifico che il presente documento è affisso
all'Albo Pretorio on-line per il periodo di
giorni 15 dal 3-8-18 al 18-8-18
Canove di Roana, li - 3 AGO. 2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO